

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5098 del 19/09/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ç</i> TERRE CEVICO GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOC. COOP. AGR CON SEDE LEGALE SITA IN COMUNE DI LUGO, VIA FIUMAZZO N.22 E IMPIANTO SITO IN COMUNE DI COMUNE DI FUSIGNANO, VIA FORNACE N.49 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 853/2015 DEL 11/03/2015, PER ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA UVE, VINI E MOSTI. MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5337 del 19/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **TERRE CEVICO GRUPPO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOC. COOP. AGR** CON SEDE LEGALE SITA IN COMUNE DI LUGO, VIA FIUMAZZO N.22 E **IMPIANTO SITO IN COMUNE DI COMUNE DI FUSIGNANO, VIA FORNACE N.49** - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) **N. 853/2015 DEL 11/03/2015**, PER ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA UVE, VINI E MOSTI. **MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento **N. 853/2015 DEL 11/03/2015**, a favore **SOCIETÀ LE ROMAGNOLE SOC. COOP. AGRICOLA P.A. (P.IVA 00082850397)**, con sede legale in **Lugo (RA), in via Fiumazzo, 72** e impianto sito in comune di **Fusignano, via Fornace n. 49** per l'esercizio dell'attività di lavorazione, trasformazione e vendita uve, vini e mosti;

VISTA la **VOLTURA** del provvedimento adottato dalla Provincia di Ravenna con provvedimento **n. 853/2015 DEL 11/03/2015**, in favore della **Terre Cevico Gruppo Centro Vinicolo Cooperativo Romagnolo Soc. coop. Agr. (P.IVA.00072240393)** con sede legale sita nel comune di **Lugo (RA), in via Fiumazzo, 72** e impianto sito nel comune di **Fusignano, via Fornace n. 49**, adottata con **DET – AMB n. 1093/2024 del 23/02/2024**;

Vista la documentazione presentata dal Sig Scalambra Loris per conto della **Terre Cevico Gruppo Centro Vinicolo Cooperativo Romagnolo Soc. coop. Agr** a questo Servizio di Arpae in data 04/07/2024, e acquisita agli atti con PG 12262/2024 del 04/07/2024 relativa alla domanda di **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, relativa all'impianto sito in **Fusignano, via Fornace n.49, per l'aggiornamento planimetrico del tracciato fognario, relativo alla scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica,**

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 24817/2024, emerge che:

- la Ditta svolge attività di lavorazione, trasformazione e vendita uve, vini e mosti;
- la Ditta ha presentato a questo Servizio di Arpae in data 04/07/2024, l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, e acquisita agli atti con PG 12262/2024 del 04/07/2024 per la modifica non sostanziale dell'AUA n. 853/2015 del 11/03/2015 e smi, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) di cui all'Allegato A);
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 128839/2024 del 12/07/2024.
- ai fini dell'adozione **della modifica non sostanziale dell'AUA n.853/2015 del 11/03/2015 e smi,** con nota PG 164181/2024 del 12/09/2024 è stato acquisito il parere favorevole dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Servizio Ambiente ed Energia, in quanto ente competente per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali.

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l'AUA adottata con provvedimento **n.853/2015 del 11/03/2015 e smi;**

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005,* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006,* recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento **n.853/2015 del 11/03/2015 e smi,** a favore della **Terre Cevico Gruppo Centro Vinicolo Cooperativo Romagnolo Soc. coop. Agr.,** nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **La modifica non sostanziale dell'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. **n.853/2015 del 11/03/2015 e smi**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **Terre Cevico Gruppo Centro Vinicolo Cooperativo Romagnolo Soc. coop. Agr.** (P.IVA.00072240393) con sede legale sita nel comune di **Lugo (RA), in via Fiumazzo, 72** e impianto sito nel comune di **Fusignano, via Fornace n. 49**, per l'esercizio dell'attività di **lavorazione, trasformazione e vendita uve, vini e mosti**, nei seguenti termini:

la planimetria allegata al provvedimento n **853/2015 del 11/03/2015 e smi** è sostituita dalla planimetria allegata al presente provvedimento, **"Tav. Unica" del 02/07/2024"**.

2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nell'allegato **A)** al provvedimento di adozione dell'AUA **n.853/2015 del 11/03/2015 e smi**., che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali;
3. **DI MANTENERE invariata la validità dell'AUA**, fissata in **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente alla Ditta interessata**, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad HERA spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

SAC di Ravenna
Il Dirigente
(Dott. Ermanno Errani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.